

**Costruzioni.** La documentazione sul reimpiego resta indispensabile solo per le opere maggiori soggette a Via o ad Aia

# Terre da scavo autocertificate

## Semplificati ed estesi i casi in cui il riutilizzo non richiede un piano ad hoc



Federico Vanetti

■ Anche le terre e rocce da scavo trovano la loro semplificazione. Già per i piccoli cantieri, il decreto "emergenze" (Dl 43/2013 convertito in legge n. 71/2013), aveva sancito l'esonero, per tutti quelli sotto i 6 mila metri cubi di produzione di terre e rocce da scavo dai tanti adempimenti previsti per il riutilizzo del materiale, e in particolare dal Dm 161/2012.

Questo decreto, dunque, continuava a trovare applicazione solo per i cantieri di opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale (Via) o Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Si poneva, quindi, il dubbio di quale disciplina continuasse ad applicarsi a tutti gli altri cantieri: in as-

senza di norme ad hoc, infatti, questi sarebbero nuovamente ricaduti nell'ambito di applicazione dell'articolo 186 del Codice ambiente (Dlgs 152/2006).

La conversione in legge del decreto del fare (Dl 69/2013) ha invece introdotto una procedura semplificata per tutti i cantieri non sottoposti a Via o Aia.

Il nuovo articolo 41-bis del Dl 69, infatti, condiziona il riutilizzo dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri e dagli altri non soggetti a Via o Aia a quattro condizioni fondamentali:

- la destinazione di riutilizzo anche presso più siti deve essere certa e determinata;

- i materiali da scavo devono rispettare le Csc (concentrazioni soglia di contaminazione) compatibili con il sito di destino e non devono costituire una fonte di contaminazione per le acque di falda;

- l'utilizzo non deve comportare rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime;

- i materiali da scavo non devono essere sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica industriale.

A queste condizioni, il riutilizzo è possibile mediante autocertificazione del proponente all'Arpa con indicazione delle quantità di materiali destinati al riutilizzo, del sito di deposito e dei tempi previsti per il riutilizzo (indicativamente un anno, salvo che l'opera per il riutilizzo necessiti di tempi più lunghi). Il completo riutilizzo dei materiali da scavo, dunque, deve essere poi comunicato ad Arpa dal produttore.

La nuova disciplina contiene evidenti semplificazioni in quanto si fonda sostanzialmente su una procedura autocertificata, attivata e conclusa dal proponente sotto il controllo di Arpa.

Tuttavia, alcuni aspetti non sono stati regolamentati e, quindi, sarà la prassi applicativa (anche attraverso circolari) a dover colmare le lacune.

In particolare, non è chiaro quando la dichiarazione di utiliz-

zo debba essere presentata all'Arpa (prima, dopo o durante gli scavi). Inoltre, le informazioni da inserire nell'autodichiarazione sono vaghe o non complete: si chiede di indicare il sito di deposito, ma non il sito di destino (probabile svista), si chiede di dichiarare la conformità alle Csc, ma non si indicano le modalità di indagine.

Inoltre, le attività di scavo, così come gli interventi di riutilizzo devono comunque essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie vere e proprie e, quindi, il processo in autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio.

L'articolo 41-bis, infine, abroga l'articolo 8-bis del Dl 43/2013 pur confermandone i contenuti, ossia esclude dall'ambito di applicazione del Dm 161 tutti i piccoli cantieri e gli altri cantieri non sottoposti a Via o Aia, ribadendo così che il tanto discusso Dm 161 avrà un campo di applicazione limitato alle grandi opere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le condizioni



**01 | IL RAGGIO DI AZIONE**  
La procedura semplificata di riutilizzo riguarda tutti i cantieri non soggetti a Via o Aia, compresi i piccoli sotto i 6 mila mc di produzione di terre e rocce da scavo

**02 | LE CONDIZIONI**  
Il riutilizzo è possibile se la destinazione di riutilizzo è certa, se sono rispettate le soglie di concentrazione del sito di destino, se non ci

sono rischi per la salute e se i materiali non vengono sottoposti a trattamenti preventivi

**03 | GLI ADEMPIMENTI**  
Il proponente deve attestare all'Arpa il rispetto delle condizioni di riutilizzo. Al termine, il proponente deve dare comunicazione scritta all'Arpa. Inviare le procedure per i titoli edilizi